

Numero 128.677 di Repertorio

Numero 25.440 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore ventuno.

In Bosco Marengo, Corso Dante numero 10.

Avanti a me Gianfranco Busso Notaio alla residenza di Alessandria, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, senza assistenza dei testimoni per avervi il Comparente con il mio consenso rinunciato, è comparso il signor:

ENRICO BARBERIS, impiegato, nato a Francavilla al Mare (Chieti) il 21 gennaio 1957, con domicilio fiscale e residenza in Frascaro, via Mazzini numero 9/C.

Quale Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione "CASTELLAZZO SOCCORSO", con sede in Castellazzo Bormida, viale Milite Ignoto numero 24, codice fiscale 96012790087, costituita con atto a miorogito in data 29 novembre 1990, repertorio 111944/17533, registrato ad Alessandria il 17 dicembre 1990, al numero 3478, volume 1, dichiara che è stata convocata in questo luogo, per questo giorno e per questa ora l'Assemblea Generale degli Associati dell'Associazione sopra indicata, per discutere e deliberare, in seconda convocazione, sugli argomenti contenuti nell'Ordine del Giorno di cui infra e mi richiede di assistervi e di redigere pubblico verbale dello svolgimento dell'Assemblea e delle deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.

A tale istanza aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

Ai sensi di legge e di Statuto assume la presidenza dell'Assemblea lo stesso richiedente signor Enrico Barberis, nella citata sua qualità, il quale dichiara e constata:

- che l'Assemblea è stata convocata ai sensi di legge e di Statuto;

- che sono presenti in proprio o per regolari deleghe che saranno conservate negli atti dell'Associazione numero otto degli attuali centouno associati;

- che per il Consiglio Direttivo sono presenti, oltre ad esso Presidente, i signori:

Antonella Poggio; Giancarla Greco; Patrizia Boeretto e Paolo Prigione;

- che pertanto l'Assemblea, ai sensi di Statuto è regolarmente costituita, in seconda convocazione, e valida per discutere e deliberare sugli argomenti contenuti nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 21 e 34 dello Statuto Sociale.

Passando alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno il Presidente propone di modificare gli articoli 1, 2,

Registrato
in Alessandria
Il 08.04.1998
N. 833
Serie 1
L. 252.000
di cui INVIM
L. —
e Trascrizione
L. —



3, 4, 6, 7, 20, 12 e 13 dello Statuto Sociale al fine di sopprimere il termine "Pubblica Assistenza" da tutti gli articoli suddetti nei quali, detto termine, viene riferito all'Associazione.

Il Presidente propone inoltre all'assemblea di precisare nell'articolo 1 dello Statuto, che l'Associazione ha sede legale in Castellazzo Bormida, viale Milite Ignoto numero 24, e sede distaccata in Bosco Marengo, Corso Dante numero 10, ed espone l'opportunità di adeguare lo Statuto dell'Associazione alla normativa prevista dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, numero 460, relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Conseguentemente il Presidente propone di modificare i seguenti articoli dello Statuto Sociale:

- l'articolo 1 al fine di precisare che l'Associazione assume la denominazione "CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS";

- l'articolo 3 al fine di prevedere che l'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;

- l'articolo 4 allo scopo di aggiungere ai fini che l'Associazione persegue l'assistenza sociale e socio-sanitaria; l'assistenza sanitaria; la formazione; la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997;

- l'articolo 5 al fine di precisare:

- a) che l'attività dell'Associazione consiste anche nell'organizzare il soccorso in elicottero per il tramite di compagnie aeree con le quali l'Associazione stessa potrà stipulare convenzioni; nell'organizzare lo spegnimento di incendi boschivi con elicotteri, in collaborazione con le strutture pubbliche preposte; nell'organizzare il salvataggio in acqua mediante natanti da soccorso;

- b) che l'organizzazione della formazione del volontariato non avverrà più in collaborazione anche con i progetti dell'A.N.P.AS.;

- c) che l'Associazione non può comunque svolgere attività diverse da quelle menzionate dall'articolo 10 - 1 - lettera a), del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, numero 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

- l'articolo 7 al fine di prevedere che tutti i soci che hanno superato il 18° anno di età hanno anche il diritto di approvare i regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, e che la partecipazione degli associati alla vita associativa non può essere temporanea;

- l'articolo 12 al fine di prevedere che l'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus,



che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura e che l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- l'articolo 21 al fine di prevedere che il Consiglio Direttivo ha altresì l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

- l'articolo 34 al fine di prevedere che in caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

A questo punto il Presidente propone quindi di modificare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 21 e 34 dello Statuto Sociale dello Statuto Sociale nel seguente, preciso tenore:

"ARTICOLO 1

E' costituita con sede legale in Castellazzo Bormida, viale Milite Ignoto numero 24, e sede distaccata in Bosco Marengo, Corso Dante numero 10, un'Associazione denominata "CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS."

"ARTICOLO 2

L'Associazione è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività.

Per questa ragione i suoi principi ispiratori sono quelli del volontariato previsti dalla Legge 11 agosto 1991 numero 266".

"ARTICOLO 3


L'Associazione è aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, non ha alcun fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale."

"ARTICOLO 4

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.

Pertanto i suoi fini sono:

- a) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- b) assistenza sanitaria;
- c) formazione;
- d) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, numero 22;

- 
- e) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
 - f) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
 - g) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
 - h) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
 - i) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
 - l) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
 - m) favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
 - n) collaborare con enti pubblici e privati e con le altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto."

"ARTICOLO 5

La sua attività consiste quindi:

- a) nell'organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;
- b) nell'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- c) nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;
- d) nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- e) nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- f) nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
- g) nell'organizzare la formazione del volontariato;
- h) nell'organizzare il soccorso in elicottero per il tramite di compagnie aeree con le quali l'Associazione potrà stipulare convenzioni;
- i) nell'organizzare lo spegnimento di incendi boschivi con elicotteri in collaborazione con le strutture pubbliche preposte;
- j) nell'organizzare il salvataggio in acqua mediante natanti da soccorso.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative, l'Associazione si impegna anche a:

- a) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- b) organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;

c) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;

d) organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà;

e) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;

f) organizzare i servizi di mutualità.

L'Associazione non può comunque svolgere attività diverse da quelle previste dall'articolo 10 - 1 - lettera a) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, numero 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse."

"ARTICOLO 6

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti.

Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla legge 11 agosto 1991 numero 266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte."

"ARTICOLO 7

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini indipendentemente dalla propria età che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.

Tutti i soci che hanno superato il diciottesimo anno di età, oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti, ed in particolare di approvare i regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Tutti i soci inferiori ai diciotto anni, ma che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.

Non è ammessa una partecipazione temporanea alla vita associativa."

"ARTICOLO 10

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale."

"ARTICOLO 12

L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote degli aderenti;



- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi di enti pubblici o privati;
- e) da entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all'articolo 5 della Legge 11 Agosto 1991 numero 266, pervengano all'Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificamente destinate all'attuazione di progetti.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse."

"ARTICOLO 13

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili;
- b) da titoli pubblici e privati;
- c) da lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo."

"ARTICOLO 21

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente articolo 19.

In particolare il Consiglio ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

- b) eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- d) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;
- f) adottare i provvedimenti di cui al precedente articolo 11;
- g) assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto."

"ARTICOLO 34

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge."

L'Assemblea all'unanimità delibera di approvare tutte le proposte illustrate dal Presidente e di modificare, conseguentemente, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 21 e 34 del vigente Statuto Sociale nel testo come sopra propo-

sto dal Presidente stesso.

Il Presidente mi presenta quindi lo Statuto dell'Associazione con le modifiche come sopra approvate; quale Statuto viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa avuta dal darne lettura.

Il Presidente viene infine autorizzato ad apportare al presente verbale e all'allegato Statuto quelle modifiche od aggiunte che fossero richieste dalle autorità competenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'adunanza in sede straordinaria, essendo le ore ventidue.

Richiesto
io Notaio ho rogato questo verbale, che da me letto, presente l'Assemblea, al Presidente, viene approvato e viene sottoscritto dal Presidente e da me Notaio.

Consta di tredici pagine di quattro fogli scritte a macchina da persona di mia fiducia.

Firmati: BARBERIS ENRICO

GIANFRANCO BUSO Notaio



Allegato "A" al numero 25.440 di Raccolta
Associazione di Soccorso Sanitario Pubblico
CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS
STATUTO SOCIALE

ARTICOLO 1

E' costituita con sede legale in Castellazzo Bormida, viale Milite Ignoto numero 24, e sede distaccata in Bosco Marengo, Corso Dante numero 10, un'Associazione denominata "CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS".

ARTICOLO 2

L'Associazione è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività.

Per questa ragione i suoi principi ispiratori sono quelli del volontariato previsti dalla Legge 11 agosto 1991 numero 266.

ARTICOLO 3

L'Associazione è aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, non ha alcun fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ARTICOLO 4

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.

Pertanto i suoi fini sono:

- a) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- b) assistenza sanitaria;
- c) formazione;
- d) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, numero 22;
- e) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- f) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- g) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- h) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
- i) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- l) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- m) favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di speri-

mentazioni innovatrici;

n) collaborare con enti pubblici e privati e con le altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

ARTICOLO 5

La sua attività consiste quindi:

- a) nell'organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;
- b) nell'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- c) nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;
- d) nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- e) nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- f) nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
- g) nell'organizzare la formazione del volontariato;
- h) nell'organizzare il soccorso in elicottero per il tramite di compagnie aeree con le quali l'Associazione potrà stipulare convenzioni;
- i) nell'organizzare lo spegnimento di incendi boschivi con elicotteri in collaborazione con le strutture pubbliche preposte;
- j) nell'organizzare il salvataggio in acqua mediante natanti da soccorso.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative, l'Associazione si impegna anche a:

- a) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- b) organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;
- c) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- d) organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- e) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- f) organizzare i servizi di mutualità.

L'Associazione non può comunque svolgere attività diverse da quelle previste dall'articolo 10 - 1 - lettera a) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, numero 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 6



L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti.

Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla Legge 11 agosto 1991 numero 266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

ARTICOLO 7

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini indipendentemente dalla propria età che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.

Tutti i soci che hanno superato il diciottesimo anno di età, oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti, ed in particolare di approvare i regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Tutti i soci inferiori ai diciotto anni, ma che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.

Non è ammessa una partecipazione temporanea alla vita associativa.

ARTICOLO 8

I diritti dei soci sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
- b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente articolo 7;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto.

ARTICOLO 9

I doveri dei soci sono:

- a) rispettare le norme del presente statuto ed i deliberati degli organi associativi;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

ARTICOLO 10

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.

ARTICOLO 11

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;

- b) per decadenza;
- c) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente articolo 10.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione.

Perdono la qualità di socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dall'Assemblea, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall'Assemblea stessa.

ARTICOLO 12

L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote degli aderenti;
- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi di enti pubblici o privati;
- e) da entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all'articolo 5 della Legge 11 Agosto 1991 numero 266, pervengano all'Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificamente destinate all'attuazione di progetti.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 13

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili;
- b) da titoli pubblici e privati;
- c) da lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori;
- e) il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 15

L'Assemblea dei Soci si riunisce di norma una volta al-



l'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.

Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

ARTICOLO 16

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa di consensi.

Nel caso di modifiche allo Statuto sociale risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purchè siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti, qualunque ne sia il numero.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

ARTICOLO 17

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

Partecipano all'Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi.

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.

E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

ARTICOLO 18

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

ARTICOLO 19

I compiti dell'Assemblea sono:

- a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e quello preventivo;
- b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
- c) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
- d) approvare le linee programmatiche dell'Associazione;
- e) approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
- f) approvare e modificare il regolamento generale dell'Associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
- g) eleggere il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti fra gli aderenti all'Associazione;
- h) eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
- i) eleggere il Collegio dei Probiviri;
- j) approvare le modifiche allo statuto;
- k) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

ARTICOLO 20

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici componenti. Spetta all'Assemblea determinare il numero prima di procedere all'elezione.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un



verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 21

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente articolo 19.

In particolare il Consiglio ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

b) eseguire i deliberati dell'Assemblea;

c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;

d) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;

f) adottare i provvedimenti di cui al precedente articolo 11;

g) assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto.

ARTICOLO 22

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 23

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente - che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento - il Segretario ed un Tesoriere.

ARTICOLO 24

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vice Presidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.

ARTICOLO 25

I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale dell'Associazione.

ARTICOLO 26

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni

ed i suoi componenti, che possono essere scelti fra i non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.

ARTICOLO 27

Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei Soci.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

ARTICOLO 28

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti fra i non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

ARTICOLO 29

Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 11.

Delibera altresì sulle controversie fra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

ARTICOLO 30

Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione.

La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.

La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'As-

ria
98



semblea per la rielezione degli organi medesimi.

ARTICOLO 31

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente articolo 11, lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui al precedente comma, il socio può ricorrere entro un mese dalla notifica.

I provvedimenti di cui all'articolo 11, lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della notifica.

ARTICOLO 32

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più Sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo statuto.

ARTICOLO 33

I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

E' comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

ARTICOLO 34

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 35

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia ed in particolare la Legge 11 agosto 1991 numero 266.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bosco Marengo, 30 marzo 1998.

Firmati: BARBERIS ENRICO

GIANFRANCO BUSSO Notaio

La presente copia composta di sedici pagine è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio e si rilascia ad uso

Alessandria,

FISCALE IN CARTA LIBERA

16 GIUGNO 1998

